



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
- DIVISIONE VI -

"VIGILANZA SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI E PRIVATI"

Tel. 06 4683 2289

E-mail: Div06Previdenza@lavoro.gov.it

Alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense
Via E. Q. Visconti, 8
00193 Roma

e, p.c.

Al Ministero dell'economia
e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.Ge.Spe.S. - Uff. I
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Al Ministero della giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio III - Reparto libere professioni
Via Arenula, 70
00186 Roma

CdG: MA004.A007.11432

Classificazione: AVV-L-110

OGGETTO: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Regolamento *ex art.* 21,
commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.

Con nota n. 39393/P del 7 marzo 2014, codesta Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha trasmesso ai dicasteri covigilanti la delibera del 31 gennaio 2014, mediante la quale è stato approvato il Regolamento in oggetto.

In merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della giustizia, in esito all'incontro tenutosi con i rappresentanti dei suddetti dicasteri, si rileva quanto segue.

* * *

Il disposto di cui al comma 9, art. 21, della legge n. 247/2012, recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, in attuazione del precedente comma 8 (che impone la

contestuale iscrizione alla Cassa per gli iscritti agli Albi), ha delegato codesta Cassa a determinare i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

Con la delibera in esame, il Comitato dei Delegati ha adottato un Regolamento che, oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell'intero assetto previdenziale.

Ne risulta la necessità di una lettura incrociata dei vari regolamenti vigenti nel sistema di Cassa forense, imposta dalle abrogazioni, dai rinvii e, su tutti, dalla clausola di salvaguardia prevista all'ultimo comma dell'ultimo articolo del Regolamento al vaglio.

Evidenza di tale criticità si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti dal Regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi.

Al riguardo, pertanto, al fine di garantire un'agevole accessibilità ai contenuti sostanziali dei testi normativi ed evitare pericolose e dubbie sovrapposizioni delle disposizioni regolamentari vigenti, si ritiene fin d'ora di invitare l'Ente a realizzare un percorso di armonizzazione delle discipline fino a pervenire alla unificazione dei regolamenti generali. Quanto al testo attualmente sottoposto all'approvazione delle amministrazioni vigilanti, è necessario, nell'immediato, limitare i rinvii interni o almeno esplicitarne in sintesi i contenuti. Si ritiene inoltre opportuno ripensare, sulla base delle considerazioni tecniche che la Cassa ha svolto nella fase di predisposizione del nuovo regolamento, la disposizione finale di cui all'articolo 14, comma 2 (*"Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende abrogata"*), anche individuando, ove possibile, gli specifici interventi abrogativi.

Per quanto attiene al merito delle disposizioni, poi, si rileva che l'articolo 1 del Regolamento in esame, che fissa la decorrenza dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa alla data di entrata in vigore della riforma di rango primario, ovvero al 2 febbraio 2013, non appare in linea con il quadro normativo di riferimento.

Benché, infatti, il comma 8 dell'art. 21 della legge n. 247/2012 disponga testualmente che l'iscrizione agli Albi comporti la contestuale iscrizione alla Cassa, tuttavia l'immediata precettività di tale disposto è esclusa dalla stessa previsione normativa del Regolamento di attuazione in esame.

Non sarebbe ragionevole considerare iscritto a una cassa di previdenza alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri finalizzati all'individuazione degli oneri economici gravanti sugli assicurati, posto che non potrebbe esservi iscrizione alla Cassa senza il versamento dei contributi. Sostengono, peraltro, tale interpretazione sia la clausola generale di cui al comma 3, art. 1 della norma in esame, che demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione della riforma, sia la norma transitoria, contenuta nell'art. 65 della medesima legge, che dispone, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti, l'applicabilità, ove necessario e in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate e, quindi, anche del Regolamento generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 Ancora in relazione al medesimo articolo 1, presenta possibili profili di illegittimità anche il comma 4, in quanto appare in contrasto con il comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 247/2012. La disposizione regolamentare sembra consentire ciò che la norma vieta, ovvero la contemporanea iscrizione ad altri Albi professionali, con la produzione di redditi diversi rispetto a quelli percuotibili dalla Cassa e, quindi, la contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.

In considerazione, poi, degli *"elementi di forte indeterminatezza"* sottostanti le ipotesi attuariali, connesse, in particolare, all'intensità del *turn over* di categoria, indotto dalla riforma e paventato dallo stesso studio attuariale, si invita codesta Cassa a prevedere all'interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli articoli 7 e 9, decorso un anno dall'entrata in vigore della novella in esame. L'integrazione richiesta dovrà garantire, secondo le future valutazioni attuariali, quel monitoraggio assiduo dei flussi contributivi, che lo stesso studio attuariale ritiene necessario per *disporre di risultati maggiormente significativi, in quanto più conformi alla nuova realtà della professione.*

Si prende atto, infine, della scelta più ampia rispetto al precetto di legge di limitare temporalmente le agevolazioni previste per i percettori di redditi sotto soglia, nell'intento dichiarato di favorire lo *start up* - in particolare quello giovanile - di categoria.

* * *

 Tutto ciò premesso, ai fini dell'ulteriore corso dell'*iter* procedimentale di approvazione, si resta in attesa che codesta Cassa si determini ad apportare le opportune modifiche al Regolamento posto al vaglio.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Edoardo Gambacciani

